



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

D.L. 8 aprile 2020, n. 23

Misure urgenti in materia di accesso al credito

Aprile 2020

Dipartimento Politiche Industriali



Publicato mercoledì 8 aprile, il cosiddetto Decreto Liquidità approvato dal Consiglio dei Ministri, dispone nuovi interventi a supporto delle imprese.

In particolare, si riportano di seguito alcuni approfondimenti in merito alle misure che affrontano il tema della carenza di liquidità delle imprese, nonché alcune misure di interesse del Dipartimento.

Il consiglio dei Ministri è intervenuto potenziando il Fondo di Garanzia per le PMI e coinvolgendo SACE nella concessione di garanzie statali su prestiti bancari.

Sempre attraverso SACE, vengono rafforzati gli strumenti a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese.

All'interno del provvedimento si rinvengono, inoltre, disposizioni per la proroga della sospensione di tributi e contributi per altri due mesi e, insieme, un'estensione del credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Viene previsto, peraltro, un ampliamento della normativa sul Golden Power a tutela delle PMI e delle principali filiere produttive del nostro Paese.



Fondo di Garanzia per le PMI

Art. 13

L'art. 13 del decreto riprende ed implementa le misure originariamente introdotte con l'art. 49 del decreto Cura Italia, che viene abrogato.

Vengono confermate, fino al 31 dicembre 2020: le misure che consentono la concessione a titolo gratuito della garanzia del Fondo; l'innalzamento a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per singola impresa; l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda al medesimo soggetto beneficiario credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo; l'estensione automatica della durata della garanzia del Fondo in caso di sospensioni accordate da banche o da intermediari finanziari.

Trovano ulteriore conferma, sempre fino al 31 dicembre dell'anno in corso: l'eliminazione del cosiddetto modello andamentale, mantenendo, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, il solo modulo economico-finanziario; l'eliminazione della commissione di mancato perfezionamento; la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia nelle operazioni di investimento immobiliare dei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e importo superiore a 500.000 euro; la possibilità di accrescere la quota della *tranche junior* garantita dal Fondo nell'ambito di portafogli destinati, per almeno il 60% a specifici settori e filiere maggiormente colpiti dall'epidemia e la proroga di tre mesi di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.



Vi sono, però, alcune importanti novità.

- L'accesso al Fondo viene esteso alle imprese fino a 499 dipendenti
- Si dispone l'incremento al 90% della copertura del Fondo, previa autorizzazione CE, per operazioni con durata fino a 72 mesi, fino al 25% del v.a. del 2019 (oppure il doppio della spesa salariale, o il fabbisogno per costi di capitale o di investimento dei successivi 18 mesi, per PMI, o 12 mesi per mid cap fino a 499).
- È previsto un ulteriore incremento, fino al 100% dell'importo garantito da Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino il 90% (sempre previa autorizzazione CE, fino ad allora la copertura rimane 80% per la diretta e 90% in riassicurazione, come per il punto precedente).
- Prevvia autorizzazione CE, sono ammessi al Fondo nuovi finanziamenti (effettivamente aggiuntivi) con copertura al 100% a favore di PMI e persone fisiche esercenti attività d'impresa della durata fino a 72 mesi e preammortamento di 24 mesi, fino ad un massimo di 25.000 euro, e comunque nel limite del 25% dei ricavi del soggetto richiedente, risultanti dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale, accompagnati da autocertificazione attestante i danni causati dall'emergenza COVID-19. La garanzia è concessa senza valutazione del Fondo e la banca può procedere all'erogazione, una volta effettuata una verifica formale dei requisiti, senza attendere la risposta del Fondo.
- Per soggetti con ricavi fino a 3,2 mln di euro, sempre previa autocertificazione attestante i danni causati dall'emergenza COVID-19, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altra garanzia (Confidi) sino ad arrivare al 100%, per nuovi ed aggiuntivi finanziamenti, nel limite del 25% dei ricavi del beneficiario.
- La possibilità di concessione della garanzia del Fondo per operazioni già perfezionate ed erogate da non oltre tre mesi, purché dopo il 31 gennaio 2020.



- Sempre fino al 31 dicembre 2020 potranno accedere alla garanzia del Fondo, senza valutazione da parte dello stesso, portafogli di finanziamenti composti, almeno per il 20%, da imprese con rating inferiore alla classe BB, con ammontare massimo di 500 mln di euro.
- L'eliminazione della possibilità per le Regioni di limitare l'accesso al Fondo (lettera r) della Bassanini), precedentemente fissata al 31 dicembre 2020, viene anticipata al 10 aprile 2020.
- Viene previsto che i Confidi, previa autorizzazione CE, possano fare ricorso a fondi rischi di origine Comunitaria, nazionale, regionale e camerale, a copertura della quota dei finanziamenti non coperta dalla garanzia del Fondo.
- Si dispone che il Fondo possa rilasciare la garanzia anche in assenza della documentazione antimafia, rimandandone la verifica.
- Viene previsto che il Fondo possa essere alimentato anche da organismi privati.

Vengono inoltre confermate alcune disposizioni già presenti nell'art. 49 del Cura Italia, quali il limite al 15% delle risorse del Fondo per le garanzie su portafogli di finanziamenti; la gratuità della garanzia, all'80%, per operatori di microcredito in riferimento a finanziamenti a nuove imprese; l'innalzamento a 40mila euro del limite per le operazioni di microcredito; e l'estensione delle misure, laddove compatibili, anche alle garanzie in favore delle imprese agricole e della pesca.



L'intervento di SACE

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese – art. 1

Si dispone che SACE possa concedere garanzie a banche e istituzioni finanziarie su finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020 ad imprese di tutte le dimensioni. Per quanto attiene le PMI l'intervento è riservato solo ad imprese che abbiano esaurito il plafond disponibile sul Fondo di garanzia per le PMI.

Saranno ammissibili finanziamenti di durata non superiore a 6 anni e con preammortamento fino a 24 mesi, nel limite del 25% del fatturato o del doppio del costo del personale del 2019.

Il nuovo finanziamento dovrà garantire effettiva aggiuntività di credito all'impresa, e potrà essere destinato a sostenere costi del personale, investimento o capitale circolante per attività d'impresa in Italia.

5

L'impresa che beneficia della garanzia deve assumere l'impegno di non approvare la distribuzione di dividendi nel 2020 e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

La copertura massima della garanzia sarà pari al 90% per imprese con meno di 5.000 dipendenti e 1,5 MLD di fatturato, all'80% per imprese con più di 5.000 dipendenti e fatturato tra 1,5 e 5 MLD, e al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 MLD di euro.

Anche le commissioni sono differenziate per dimensione di impresa, con costi più bassi per le PMI, mentre per le imprese con meno di 5.000 dipendenti e 1,5 MLD di fatturato è prevista una procedura semplificata.



Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato - art. 4

Al fine di facilitare la continuità nell'erogazione dei servizi da parte delle banche e degli intermediari finanziari, dalla pubblicazione del decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza (ad oggi 31 luglio 2020) viene introdotta la possibilità di concludere contratti con i clienti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle forme attualmente previste. La norma consente di attribuire al consenso prestato dal cliente mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo sia il requisito della forma scritta richiesta dal TUB a pena di nullità, sia l'efficacia probatoria di cui all'articolo 2702 del codice civile.

In altre parole, la predetta previsione conferisce certezza giuridica alle relazioni concluse durante il periodo emergenziale attraverso i più diffusi strumenti di comunicazione.

Le modalità introdotte dalla norma prevedono, in ogni caso, alcune condizioni dirette a tracciare la connessione tra il consenso prestato ed il soggetto che l'ha espresso. Si prevede, infatti, che nell'utilizzo della posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, si debbano accompagnare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, che vi sia riferimento a un contratto identificabile in modo certo, nonché la conservazione con modalità tali da garantirne la sicurezza, integrità e immodificabilità.



Credito d'imposta per le spese di sanificazione

Art.30

La misura estende le disposizioni previste dall'art. 64 del Cura Italia, volte a sostenere le imprese che effettuano interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro, attraverso la concessione di un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 20.000 euro.

Vengono incluse, mantenendo i limiti citati, le spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere di protezione, tute) e quelle relative all'acquisto e all'installazione di dispositivi di sicurezza quali barriere e pannelli protettivi.

Criteri e modalità di accesso ai benefici saranno definiti tramite successivo decreto ministeriale.

Altre misure di interesse

Meritano altresì di essere citati: l'art. 5, che dispone il differimento al 1° settembre 2021 del Codice della crisi di impresa; l'adozione di disposizioni temporanee in merito alle riduzioni di capitale sociale e al rispetto dei principi di redazione del bilancio (artt. 6 e 7); la sospensione dei termini di scadenza di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito aventi forza esecutiva per il periodo intercorrente tra il 9 marzo e il 20 aprile 2020 (art. 11).

Da ultimo, segnaliamo che con una specifica *errata corrige*, è stata finalmente chiarita l'estensione ai lavoratori autonomi - così come da noi intesi (artigiani, commercianti e agricoltori) - dei benefici del Fondo di solidarietà mutui "prima casa".



Alcune considerazioni

Come forse avrete avuto modo di rilevare, la reazione della Confederazione in merito alle misure introdotte dal decreto è stata molto critica (<https://www.cna.it/decreto-liquidita-cosi-non-va-si-cambi-o-litalia-si-ferma/>).

Una critica che nasce dalla consapevolezza delle difficoltà che le imprese stanno vivendo, alle prese con impegni e scadenze che faticano ad onorare, a causa delle palesi difficoltà in cui versano.

Sospensioni e differimenti non sono sufficienti. Serve un'iniezione reale e tempestiva di risorse finanziarie, pena la scomparsa di molta parte del nostro tessuto produttivo. In questo senso, i provvedimenti adottati non rispondono né all'una, né all'altra esigenza.

Già il doversi muovere nell'ambito del Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato recentemente rivisto dalla Commissione Europea genera forti limitazioni. Per accedere alle misure, le imprese non devono essere classificate come imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, e non devono avere esposizioni deteriorate alla data del 29 febbraio 2020. Se a questi fattori si aggiungono altri elementi di incertezza, nonché aspetti burocratici dirimenti, non si risponde alle aspettative delle imprese.

Aspettative legittime, peraltro alimentate anche da affermazioni convincenti: credito immediato, garantito al 100% dalla Stato.

Purtroppo non è così. Per la garanzia al 100% dobbiamo aspettare l'autorizzazione della CE, e l'impianto messo a punto lascia ancora alle banche troppa discrezionalità.

La previsione di una verifica, ancorché formale, dei requisiti soggettivi dell'impresa in capo alla banca (autocertificazione danni da COVID-19, ultimo



bilancio), apre la strada ad una vera e propria istruttoria che finirà quantomeno con l'allungare i tempi, o ancor peggio ad aprire il varco ad una vera e propria valutazione del merito creditizio dell'impresa.

Già in queste settimane abbiamo avuto modo di verificare quali e quante siano state le difficoltà per le imprese nell'approcciare il sistema bancario sul tema della moratoria. Difficoltà acute, certamente, anche dalle contingenze (diminuzione personale, agenzie chiuse), ma troppe sono state e continuano ad essere le difficoltà anche solo per l'apertura della relazione. E a queste difficoltà si sommano spesso, purtroppo, interpretazioni non corrette delle misure messe in campo.

In tal senso, vi invitiamo a continuare a monitorare i comportamenti adottati dai diversi istituti di credito e a fornirci le relative segnalazioni, al fine di avere un quadro di lettura oggettivo della effettiva ricaduta dei provvedimenti.